

Presentazione

Quella dell'impatto di una decisione di condanna pronunciata dalla Corte di Strasburgo su una sentenza nazionale passata in giudicato è una tematica con la quale si è fatto i conti a tutte le latitudini.

È, chiaramente, nel processo penale che si è posto per primo, ed in maniera più acuta, il conflitto tra gli obblighi convenzionali da rispettare e l'autorità del giudicato da conservare. Al riguardo, la tendenza, ormai chiara, in seno agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ha mostrato una progressiva prevalenza della prima esigenza sulla seconda, anche (e soprattutto) in conseguenza della sempre più avvertita necessità di far prevalere istanze di "giustizia sostanziale" in un ambito nel quale l'incidenza su diritti individuali – primo tra tutti la libertà personale – è massima.

Assai più variegato è, di contro, il panorama che si offre allorché si vada ad analizzare l'impatto delle condanne della Corte europea sulle sentenze passate in giudicato emesse in procedimenti altri rispetto a quelli penali. Gli ordinamenti che sono stati qui presi in considerazione sono, in proposito, piuttosto indicativi, mostrando uno spettro di soluzioni che vanno, ad esempio, dalla pressoché totale assimilazione del giudicato civile o amministrativo al giudicato penale (*scil.*, sotto il profilo della resistenza alle condanne della Corte di Strasburgo) fino ad una esclusione di principio di qualunque revisione del giudicato civile o amministrativo che si fondi sulla sopravvenienza di una pronuncia europea.

La soluzione del primo tipo è quella che è stata fatta propria, sin dal 2006, grazie ad un'apposita riforma legislativa, dall'ordinamento tedesco (dove, tra l'altro, parte della dottrina ha criticato proprio la trasposizione senza *distinguo* della soluzione adottata, nel 1998, per il giudicato penale). Ad analoghe conclusioni può giungersi con riferimento alla Spagna, che dal 2015 ha generalizzato la possibilità di richiedere la revisione del giudicato a causa di una sentenza europea di condanna. In precedenza, la revisione – ammessa in via pretoria – era stata limitata quasi esclusivamente al giudicato penale, e – almeno di fatto – era configurabile solo allorché la condanna in sede europea avesse un'incidenza attuale sulla libertà personale.

La soluzione del secondo tipo caratterizza, invece, l'ordinamento inglese, nel quale la mancata introduzione di una causa di revisione del giudicato civile è stata giustificata essenzialmente alla luce dell'esigenza di protezione della controparte nel processo definito (da notare, peraltro, è che nell'ordinamento britannico non

mancano limitazioni significative anche alla possibilità di far valere una sentenza di condanna in sede europea contro un giudicato penale).

In una posizione intermedia tra le due soluzioni si pone l'ordinamento francese, nel quale, con la recente riforma (non ancora entrata in vigore), la revisione del giudicato civile contrastante con una decisione di condanna della Corte di Strasburgo è stata ammessa, ma soltanto per le sentenze rese in materia di stato delle persone. Le peculiarità dell'esperienza francese si manifestano anche nella differenziazione tra il giudicato civile ed il giudicato amministrativo (che negli altri ordinamenti tendono invece ad essere assimilati): ad oggi, infatti, la possibilità di richiedere la revisione del giudicato a causa di una sentenza di condanna europea non è stata riconosciuta né dal legislatore né, in via pretoria, dal *Conseil d'État*.

Paolo Passaglia